



**CITTA' DI
CASSANO MAGNAGO**

**REGOLAMENTO DI REPERIBILITA'
DELLA POLIZIA MUNICIPALE**

Approvato con deliberazione di C.C. n. 78 del 14.06.1994.

POLIZIA MUNICIPALE
REGOLAMENTO REPERIBILITA'

Art. 1
Principi

Il presente regolamento disciplina il servizio di reperibilità nel settore Polizia Municipale, istituito ai sensi dell'art.28 del D.P.R. n. 347/83.
Tale istituto è finalizzato esclusivamente a garantire l'intervento in caso di necessità di servizio; l'intervento richiesto, pertanto, avrà carattere di contingibilità tale da non poter essere differito ai normali turni di servizio, quali, ad esempio:

- 1) trattamenti sanitari obbligatori;
- 2) incendi ed incidenti stradali che comportano interruzione del traffico;
- 3) eventi atmosferici imprevedibili;
- 4) interventi non differibili per dissesti stradali;
- 5) operazioni di polizia giudiziaria urgenti;
- 6) incidenti stradali mortali o con feriti gravissimi.

Art. 2
Personale interessato

Il personale interessato al servizio di pronto intervento è individuato nel modo seguente:

- a) Comandante;
- b) Sottufficiali;
- c) Agenti.

Nello specifico, i nominativi del personale interessato sono stabiliti con apposito provvedimento.

Art. 3
Disciplina del servizio

Le suddette unità di personale sono tenute a garantire il servizio di reperibilità per 12 ore nelle giornate domenicali:

dalle ore 8.00 alle ore 20.00.

Ciascun dipendente non può essere posto in reperibilità per un periodo superiore a quattro giorni consecutivi al mese.

Art. 4 Modalità

Per attivare il servizio di reperibilità, l'utente dovrà chiamare il numero dell'apposito centralino collegato ad un teledrin in possesso del personale posto in reperibilità nelle singole giornate.

Il dipendente in reperibilità, contattato l'utente che ha richiesto l'intervento ed eseguita una sommaria valutazione della sua effettiva necessità, è tenuto a raggiungere il posto di lavoro entro 30 minuti.

Art. 5 Compensi

Al dipendente posto in reperibilità nei periodi sopra specificati, spetta una giornata di riposo compensativo senza riduzione dell'orario di servizio settimanale stabilito dal contratto.

In caso di effettiva richiesta della prestazione, la medesima, in quanto svolta al di fuori del normale orario di servizio, verrà compensata come prestazione di lavoro straordinario; in tal caso, l'indennità di reperibilità non sarà corrisposta per le ore di lavoro straordinario effettivamente prestate.

Qualora la prestazione medesima, effettuata in un giorno di riposo settimanale, comporti un impegno temporale pari al normale orario di lavoro, al personale interessato sarà corrisposta la maggiorazione oraria per servizio ordinario festivo, come determinata dall' art. 11 del D.P.R. n. 268/87, con diritto al riposo compensativo da fruire entro 15 giorni.

Art. 6 Rinvio

Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento alle vigenti disposizioni in materia ed al regolamento organico.